

Ar2

Luigi Cornacchia

**La vittima nel diritto penale contemporaneo
tra paternalismo e legittimazione del potere
coercitivo**



Copyright © MMXII
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/ A-B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-5176-4

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: ottobre 2012

*A Beatriz, Laura, Tommaso e
Antonio*

11 Capitolo I

La vittima nel diritto penale moderno

1.1. Premessa, 11 – 1.2. Le ragioni di un diritto penale senza vittime, 12 – 1.3. Pubblicizzazione della giustizia penale come espressione della comunità politica, 15 – 1.4. Strumentalizzazione della vittima a fini di legittimazione pubblica, 17

19 Capitolo II

La vittima come oggetto di scienza

2.1. Una disciplina criminologica dall'incerta identità, 19 – 2.2. Visione reo-centrica *versus* visione vittimo-centrica, 22 – 2.2.1. Uno studio integrato del fenomeno criminale, 24 – 2.2.2. La comparsa dell'indagine vittimologica, 24 – 2.3. La vittimologia come scienza, 27 – 2.4. Linee di tendenza: in particolare, la c.d. vittimologia radicale, 31

33 Capitolo III

Vittima e potere: la polimorfica natura della tutela della vittima in diritto penale

3.1. La vittima di fronte all'apparato dei poteri pubblici, 33 – 3.2. Riconoscimento della vittima e garantismo penale, 33 – 3.3. Il rinnovato interesse per le prerogative della vittima, 35 – 3.4. Sfruttamento della vittima in funzione egemonica, 37 – 3.5. Vittima e obblighi di tutela, 40 – 3.6. Vittimizzazione di massa e *enforcement* sovranazionale dei diritti umani attraverso la giurisdizione di istituzioni internazionali, 43

51 Capitolo IV

La vittima di reato in rapporto alla responsabilità dell'autore: spunti problematici

4.1. Tutela della vittima e volatilizzazione dell'accertamento degli elementi presupposto della responsabilità penale, 51 – 4.2. Il comportamento imprudente della vittima: incombenze come base normologica pre-penale della sua sfera di competenza, 53 – 4.3. Il problema della proporzionalità della risposta penale, 60 – 4.4. La vittima vulnerabile, 62 – 4.5. Paternalismo penale nei confronti della vittima, 65

67 Capitolo V

Il problema del paternalismo in diritto penale

5.1. Paternalismo: modello deontologico e modello tutelare, 67 – 5.2. Incoercibilità legale della libertà personale nel pensiero di Feinberg: autonomia come diritto e valore fondamentale, 67 – 5.2.1. Potere moralmente performativo del consenso e allocazione della responsabilità, 71 – 5.2.2. Consenso invalido e paternalismo *soft*, 73 – 5.2.3. Violazione dell'autonomia e danno, 74 – 5.3. Paternalismo parziale, 76 – 5.4. Paternalismo precauzionale *versus* paternalismo tutelare: gli obblighi di auto-protezione, 77 – 5.4.1. Interventi precauzionali sulle pre-condizioni di esercizio della decisione, 81 – 5.5. Limiti euristici del criterio del *volenti*: soluzioni riferite al rispetto della dignità, 83 – 5.5.1. *Moralistic legal paternalism* (G. Dworkin): prevenzione di lesioni di ordine morale, 85 – 5.5.2. Dignità bilanciata e dimensione relazionale della libertà decisionale, 88 – 5.6. Atti dispositivi *manu aliena*: il ruolo dell'agente, 90 – 5.6.1. La irriducibile complessità: volontarietà come qualità della relazione interpersonale, 92 – 5.7. Paternalismo eudemonico *versus* paternalismo umanitario, 93 – 5.8. La relazione terapeutica, 95 – 5.9. I limiti morali del diritto penale libertario: progressione dei diritti, tutela dei più deboli, autocomprensione sociale, solidarietà minima, 98

105 Capitolo VI

Vittima e giustizia di transizione

6.1. Diritti fondamentali dell'uomo e ruolo della vittima nel contesto della giustizia globale, 105 – 6.1.1. Dallo stato di eccezione allo Stato di diritto: la c.d. *transitional justice*, 105 – 6.1.2. *Vae victis*: la dialettica tra tutela della vittima come persona e della comunità come vittima collettiva, 107 – 6.1.3. Conformità al sistema, 108 – 6.1.4. La nota differenziale della giustizia internazionale penale: lo stato di eccezione, 108 – 6.1.5. Funzione della giustizia globale umanitaria, 109 – 6.1.6. La sfera della giustizia di transizione, 111 – 6.2. Crimini dovuti a contesti assiologicamente pluralisti: la sfida del multiculturalismo, 112 – 6.2.1. La questione dei reati

culturali: dissidenza radicale e violenza consuetudinaria, 112 – 6.2.2. La risposta dell'ordinamento: “conversi” non risocializzati o inclusione dialogica?, 113 – 6.2.3. Percorsi conciliativi nell'ottica della protezione dialogica delle vittime vulnerabili, 114

117 Capitolo VII

Tutela della vittima e restorative justice

7.1. Approssimazioni vittimologiche alla giustizia criminale, 117 – 7.2. La sofferenza di Oreste: la teoria della “restituzione speciale” come modifica in senso vittimologico della funzione della pena, 118 – 7.2.1. La teoria della “generalrestituzione”, 120 – 7.3. Il conflitto decentralizzato: verso la giustizia ricostruttiva, 123 – 7.4. *Iustitia legalis*, 130 – 7.5. Obiezioni al paradigma della *restorative justice*, 131 – 7.6. Per un progetto conciliativo in funzione di prevenzione, 136

La vittima nel diritto penale moderno

1.1. Premessa

Il rilievo della vittima e delle sue prerogative in diritto penale rappresenta oggi una delle principali variabili che incidono sulla legittimità morale dell'intervento penale.

Vero che la voce delle vittime viene spesso fagocitata dalle strutture di comunicazione, che la riducono a *strategic rationale* funzionale a veicolare aspirazioni all'egemonia e auto-preservazione di gruppi antagonisti¹.

Ma non si può negare, quantomeno, che oggi, dopo un percorso storico sfociato solo di recente nel rinnovato riconoscimento dei diritti delle vittime, la percezione che queste ultime hanno della giustizia criminale (ad es. in società post-conflittuali, uscite da transizione) condiziona le opzioni culturali tanto del legislatore, quanto dell'interprete.

Si tratta, appunto, di uno dei tratti tipici della modernità del diritto, in fondo ancora in via di definizione e assestamento istituzionale e normativo.

Come noto, non è sempre stato così.

¹ Cfr. R. HENHAM, *Sentencing and the Legitimacy of the Trial Justice*, London, New York, 2012, pp. 217 s.

1.2. Le ragioni di un diritto penale senza vittime

Anzi, l'idea della pubblicità dell'intervento penale – e del monopolio statale della coercizione – si è legata intimamente a quella della *necessaria estromissione della vittima*, per ragioni note.

In primo luogo, perché altrimenti si sancirebbe, anche solo indirettamente, la legittimità dell'aspirazione vendicativa della vittima.

In secondo luogo, perché si decurterebbero le garanzie per il reo mettendone a rischio i diritti e minacciando il giusto e imparziale processo²: una considerazione che parte da un presupposto peraltro oggi tutt'altro che indiscusso, ossia quello dell'irriducibile dialettica tra garantismo penale e diritti delle vittime³.

In generale, l'introduzione di diritti della vittima – in quanto interessi privati – nel modello della giustizia criminale pare in conflitto con la necessaria natura pubblica dell'intervento penale, che ha imposto storicamente la *deprivatizzazione* del conflitto tra autore del reato e persona offesa⁴.

Non trascurabile è poi un altro aspetto legato alla compatibilità con l'assetto costituzionale: l'assegnazione di un rilievo alle prerogative della persona offesa è difficilmente compatibile con il principio di proporzionalità della risposta penale (art. 27 Cost.), nel senso che la relazione simmetrica tra crimine e pena può essere messa a repentaglio dall'aspirazione “ristorativa” della persona offesa, tanto quando essa si concreta in una richiesta di punizione esemplare, quanto nel caso in cui si tratti invece di una riparazione effettiva (materiale o morale), in quanto l'adeguatezza della riparazione stessa andrebbe logicamente rapportata alle esigenze psicologico-emotive della vittima e all'entità del pregiudizio concretamente subito piuttosto (in termini di

² V. ad es. R. COEN, *The Rise of the Victim – A Path to Punitiveness?*, in *Irish Criminal Law Journal*, n. 16, 2006, pp. 10 ss.

³ In contrario, ritiene che non necessariamente opzioni di politica del diritto orientate a riconoscere le prerogative delle vittime si debbano risolvere a danno delle garanzie per il reo G. CASAROLI, *La riparazione pubblica alle vittime del reato fra solidarietà sociale e politica criminale*, in *Ind. Pen.*, 1990, pp. 294 ss.

⁴ I. APPEL, *Verfassung und Strafe*, Berlin 1998, pp. 448, 461. Nel senso che comunque l'elaborazione del conflitto tra autore e vittima non potrebbe essere considerato compito del diritto penale, il cui spettro d'operatività riguarderebbe invece esclusivamente i rapporti tra accusato e comunità giuridica, v. recentemente M. PAWLIK, *Das Unrecht des Bürgers. Grundlinien der Allgemeinen Verbrechenlehre*, Tübingen, 2012.

harm) che al fatto commesso e alla colpevolezza del suo autore (o all'offesa, ma al bene giuridico).

Si è sottolineato poi come il diritto penale debba necessariamente assumere tra i suoi compiti la c.d. '*displacement function*', ossia deve assumere a diaframma invalicabile che si interpone tra autore del reato e persone offese (vittime, familiari, simpatizzanti) dal medesimo⁵: funzione strettamente connessa con la ingiustificabilità della vendetta, che spiega, anche storicamente, l'esclusione di un ruolo di parte ufficiale della vittima nel procedimento, nella condanna e nell'esecuzione della pena. La risposta penale insomma deve essere "de-emozionizzata"⁶ e razionalizzata, scissa dalle aspettative di vendetta della vittima, che possono invece incidere in senso "brutalizzante" nei riguardi della comunità civile che decide di assumerle a fondamento delle proprie scelte e decisioni⁷.

Ecco perché la vittima, tanto nel processo quanto al di fuori di esso, è stata vista fino ad oggi come '*forgotten man*'⁸; e la risposta penale, di conseguenza, alla stregua di pura reazione alla violazione della norma, del tutto svincolata dalle aspirazioni delle vittime.

Oggi peraltro, come noto, la rivendicazione pubblica dell'intervento penale pare decisamente in crisi⁹. Klaus Lüderssen ha parlato a riguardo di un fenomeno che pervade la moderna politica criminale, descrivendola come una sorta di forbice divaricata: la prima lama è data dalla riscoperta del concetto di male con la sua intrinseca inafferrabilità, che mette in discussione la potestà punitiva dello Stato con il suo calcolo asettico di effetti misurabili della pena; la seconda è data dal particolarismo delle finalità oggi riconosciute alla pena: l'emergere di sempre cangianti protocolli, non penali in senso proprio, di reazione al conflitto derivante dalla commissione del reato – riparazione anche economica (ma non solo), mediazione, percorsi risocializzanti per il reo, alternative di tipo civilistico, amministrativistico, so-

⁵ J. GARDNER, *Crime: In Proportion and Perspective*, in ID., *Offences and Defences. Selected Essays in the Philosophy of Criminal Law*, Oxford, New York, 2007, rist. 2011, pp. 213 ss.

⁶ '*Entmachtung der emotionalen Gewalt des verletzten Gemüts*': così W.A. WELKE, *Die Repersonalisierung des Rechtskonflikts*, Frankfurt a. M. 2008, p. 259.

⁷ Cfr. W. HASSEMER, J.P. REEMTSMA, *Verbrechensopfer, Gesetz und Gerechtigkeit*, München, 2002, p. 126.

⁸ W.F. McDONALD, *Criminal justice and the victim*, Beverly Hills 1976, p. 19.

⁹ V. K. LÜDERSEN, *Die Krise des öffentlichen Strafanspruchs*, Baden-Baden, 1989, *passim*.

luzioni negoziali, approdi da *Interventionsrecht* – sovverte il monolitico e in fondo semplificato modello retributivo tipico della risposta pubblica al crimine come sostitutiva della vendetta, funzionale alla ragione di Stato (con analogie, in realtà, rispetto alla situazione ad esso storicamente previa)¹⁰.

Il progressivo scorrimento da un modello penale ispirato all'idea del fatto criminoso come offesa contro la società (ovvero contro i beni giuridici della collettività) a una concezione incentrata sull'offesa alle vittime e alle comunità cui esse immediatamente appartengono¹¹ va dunque apprezzato nel contesto della graduale riconversione, sul piano interpretativo, del reato da violazione di norme dell'ordinamento penale a lesione, appunto, di vittime concrete: spesso rivisto quale effetto dell'inesorabile mutamento in senso individualistico della concezione normativa della persona¹².

Difficile, ovviamente, prevedere le possibili linee evolutive di questo percorso, forse ancora alla fase embrionale.

Un'ipotesi potrebbe essere quella del ritorno all'idea “rudimentale”¹³ – ma oggi rilanciata dal diritto umanitario – della delimitazione della tutela penale ai soli *diritti soggettivi individuali*: non come argomento retorico per legittimare politiche criminali repressive, ma come progetto performativo orientato a inglobare i diritti fondamentali dell'uomo e dare realmente voce alle vittime.

Questo passaggio peraltro appare difficilmente fondabile a livello di intervento penale tradizionalmente inteso: la natura ancipite di quest'ultimo – strumento di difesa della società, ma anche, e in fondo di conseguenza, strumento di esercizio del potere sovrano – emerge

¹⁰ K. LÜDERSSEN, *Historische Erkenntnisinteressen moderner Kriminalpolitik*, in ID. (Hrsg.), *Die Durchsetzung des öffentlichen Strafanspruchs*, Köln, Weimar, Wien, 2002, pp. 23 ss.

¹¹ Cfr. ad es. le considerazioni di R.E. BARNET, *Restitution: A New Paradigm of Criminal Justice?*, in *Ethics*, n. 87, 1997, pp. 279 ss. Espressamente in questi termini la recente Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.10.2012, che introduce “norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI” (pubblicata in G.U. Unione Europea 14.11.2012), al considerando n. 9: “Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime”.

¹² T. HÖRNLE, *Die Rolle des Opfers in der Straftheorie und im materiellen Strafrecht*, in *JuristenZeitung*, 2006, p. 952, la quale peraltro denuncia la sostanziale indifferenza rispetto alle prerogative della vittima, almeno fino ad oggi, della teoria della pena, la cui matrice collettivistica sarebbe espressione dell'influenza dominante della teoria dello Stato.

¹³ K. LÜDERSSEN, *Historische Erkenntnisinteressen moderner Kriminalpolitik*, p. 29.

anche nel contesto delle elaborazioni costituzionalmente orientate della tutela di beni giuridici, intesa necessariamente come compito di prevenzione proprio dello Stato.

L'intervento necessario dei pubblici poteri, quantomeno come intermediazione nel conflitto generato dal reato, nella linea ormai tracciata dal rilievo esponenziale dei diritti umani, dovrà assumere tra i propri compiti anche quello di offrire adeguata soddisfazione alle vittime. Si può dire che lo Stato si fa carico della salvaguardia di beni propri della persona non (o non solo) per il loro rilievo anche collettivo, ma pure in funzione *lato sensu* "solidaristica": nel caso di beni individuali, rispetto alla cui lesione il singolo può acconsentire, l'intervento della potestà punitiva pubblica si configura come sorta di ausilio statale di tutela di fronte al conflitto che insorge dalla violazione non consentita dalla vittima¹⁴; oppure – e lo spunto ci rimanda al tema dei limiti di legittimità del paternalismo – di protezione di quelle potenziali vittime che, per ragioni di vulnerabilità, possono essere fatte oggetto di abusi e insidie.

In questo senso, si configura una *competenza istituzionale estesa* dei pubblici poteri, nel senso di un dovere di cui lo Stato è titolare in funzione di protezione di diritti soggettivi altrui (in special modo dei diritti di soggetti deboli).

1.3. Pubblicizzazione della giustizia penale come espressione della comunità politica

Non solo l'intervento penale è pubblico, ma lo è, prima ancora, la responsabilità derivante dalla commissione del reato¹⁵ (non in quanto compiuto contro la collettività, ma) come fatto cui la comunità come totalità è interessata secondo la prospettiva di Anthony Duff. Logica conseguenza è la necessaria condanna pubblica, non trattandosi di materia rimessa alla coscienza privata, o che interessa solo i soggetti direttamente pregiudicati.

¹⁴ K. LÜDERSEN, *Historische Erkenntnisinteressen moderner Kriminalpolitik*, cit., p. 37.

¹⁵ Per un modello di giustificazione del sistema di giustizia criminale nel senso del 'public law account' sul presupposto di un potere statale legittimo a garanzia delle reciproche sfere di libertà dei cittadini dalle usurpazioni altrui e della definizione di ruoli e assetti relazionali giuridicamente riconosciuti cfr. anche M. THORBURN, *Criminal Law as Public Law*, in R.A. DUFF, S.P. GREEN, *Philosophical Foundations of the Criminal Law*, Oxford, 2011, pp. 24 ss.

La lacerazione prodotta dal reato viene partecipata a livello collettivo, trattandosi di beni/valori centrali condivisi dalla comunità, che comparte anche con le vittime le offese da esse individualmente ricevute¹⁶. Il reo è tenuto a fare ammenda di fronte alla vittima e all'intera comunità riconoscendo la natura e la serietà del male compiuto¹⁷. Inoltre è necessario che la gestione del processo e in generale dell'intera risposta al reato sia appannaggio della comunità – e non dei privati – intesa come *polity*, di fronte alla quale sia chiamato a rispondere chi commette reato: una *comunità di tipo politico* presuppone la cittadinanza, nel senso dell'eguale, mutualmente rispettosa partecipazione di tutti i suoi membri all'impresa civica, alla sfera pubblica, nonché alle deliberazioni politiche¹⁸.

Quindi il reato riguarda i cittadini, membri della comunità politica, in virtù della *civic fellowship* che condividono con le vittime (e con gli autori dei reati)¹⁹.

La convivenza civile si basa dunque sul presupposto che sia innocuizzato l'istinto di vendetta, per controllare il quale il diritto penale svolge una funzione decisiva: laddove, come noto, la *ratio* di questa esigenza di *neutralizzazione della vittima* sta nel timore della privatizzazione della giustizia²⁰ e nel principio del monopolio statale della coercizione²¹. Alla nascita dello Stato e dell'idea moderna di sovranità

¹⁶ S. MARSHALL, R.A. DUFF, *Criminalization and Sharing Wrongs*, in *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, n. 11, 1998, pp. 7 ss.; R.A. DUFF, *Punishment, Communication and Community*, Oxford, 2001, pp. 61 ss.; ID., *Responsibility, Citizenship, and Criminal Law*, in R.A. DUFF, S.P. GREEN, *Philosophical Foundations of the Criminal Law*, Oxford, 2011, pp. 130, 136, 139.

¹⁷ R.A. DUFF, *Punishment, Communication and Community*, cit., p. 113.

¹⁸ R.A. DUFF, *Responsibility, Citizenship and Criminal Law*, cit., 138; v. già ID., *Restoration and Retribution*, in A. VON HIRSCH, J. ROBERTS, A.E. BOTTOMS, K. ROACH, M. SCHIFF (Ed.), *Restorative Justice & Criminal Justice. Competing or Reconcilable Paradigms?*, Oxford, 2003, p. 47: quindi, qualcosa di diverso rispetto a una mera comunità morale, cui appartengono tutti gli esseri umani in quanto razionali (una “*all-embracing community*” di questo tipo, di estensione cosmopolitico, può invece semmai giustificare le ambizioni della Corte penale internazionale, o la protezione universale dei diritti umani).

¹⁹ R.A. DUFF, *Responsibility, Citizenship and Criminal Law*, cit., p. 140.

²⁰ H. JUNG, *Zur Renaissance des Opfers – ein Lehrstück kriminalpolitischer Zeitgeschichte*, in *ZRP*, 2000, p. 162.

²¹ W. HASSEMER, J.P. REEMTSMA, *Verbrechensopfer, Gesetz und Gerechtigkeit*, cit., p. 122. Sul passaggio della rivendicazione della risposta penale nelle mani dello Stato v. ad es. K. LÜDERSSEN (Hrsg.), *Die Durchsetzung des öffentlichen Strafanspruchs*, Köln, Weimar, Wien, 2002, *passim*.

si accompagna la sottrazione alla vittima del potere di accusa a favore di un organismo appunto statale, il pubblico ministero²².

Così la vittima si trova spogliata della sua originaria centralità nel meccanismo della repressione del crimine e il conflitto individuale che la riguarda viene risolto attraverso il processo pubblico dello Stato di diritto: l'interesse concreto della vittima viene inglobato in quello astratto della generalità dei consociati, sul presupposto secondo cui la condanna e la pena – ma soprattutto l'espressione pubblica che le connota – valgono allo stesso tempo a restaurare l'ordine giuridico e con esso a riparare la lesione subita dalla persona offesa (anch'essa, evidentemente, concepita come entità astratta)²³.

Un procedimento di assorbimento delle istanze vittimo-individuali in quelle generali che è ancora più netto rispetto a quei crimini che non costituiscono semplicemente lesione di beni della collettività o dello Stato o beni condivisi dall'identità sociale di riferimento, ma che producono direttamente la lacerazione di una comunità²⁴: tra le vittime qui in primo luogo emerge *la comunità in quanto tale come vittima*.

La riparazione delle lacerazioni prodotte nel tessuto connettivo della comunità passa attraverso misure riabilitative individuali e collettive, a potenziale terapeutico²⁵: restaurazione delle infrastrutture morali, psicologiche e anche logistiche che cementano la società e individuazione ed edificazione di quelle che permettano di monitorare e quindi prevenire il ripresentarsi di situazioni conflittuali.

1.4. Strumentalizzazione della vittima a fini di legittimazione pubblica

Proprio la vittima si trova al centro di politiche pubblicistiche – nel senso dell'elezione da parte dei pubblici poteri – strumentali al raggiungimento di scopi eterogenei rispetto agli interessi delle vittime medesime: tanto nell'era del monopolio indiscusso dello Stato in ma-

²² A. GARAPON, D. SALAS, *La Repubblica penale*, Macerata, 1997, pp. 14 ss.

²³ E. VENAFO, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, in *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di E. Venafo, C. Piemontese, Torino, 2004, pp. 12 s.

²⁴ Il crimine in generale costituisce in primo luogo “*a violation of people and relationships*” secondo H.J. ZEHR, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, 3. Ed., Waterloo, 2005, p. 181.

²⁵ R. HENHAM, *Sentencing and the Legitimacy of the Trial Justice*, pp. 222 ss.

teria di esercizio della potestà coercitiva; quanto nell'attuale fase di rivalutazione del ruolo della persona offesa. Scopi di controllo egemonico sulla collettività, di legittimazione del potere politico, o anche soltanto di giustificazione dell'esercizio della repressione da parte dell'apparato giudiziario in funzione del conseguimento di visibilità mediatica.

L'identificazione dello Stato con la vittima, che in passato implicava l'espropriazione della seconda dalle proprie prerogative per incardinarle integralmente nel primo, oggi si compie in senso inverso, attraverso valorizzazione *pubblica* della posizione della vittima, ma in funzione strumentale alla legittimazione, estremamente pericolante, dello Stato stesso, che in qualche modo riconosce il fallimento delle proprie politiche criminali di tutela della collettività²⁶.

Mentre l'attuale riconoscimento "circoscritto" delle prerogative delle vittime da un lato va riletto come espressione del *principio costituzionale di solidarietà* che, pur nel necessario temperamento con quello di sussidiarietà e frammentarietà del diritto penale, obbliga i pubblici poteri a intervenire a protezione dei soggetti deboli, che non sono in grado di salvaguardare da sé i beni meritevoli di tutela²⁷.

Dall'altro lo stesso sembra rispondere a una logica larvamente paternalistica, sul presupposto, mutuato dalla vittimologia, della immanente vulnerabilità e del conseguente bisogno di particolare protezione che le caratterizza.

Sofferamoci sullo sviluppo storico della disciplina vittimologica.

²⁶ O. DI GIOVINE, *Posizione e ruolo della vittima nel diritto penale*, in *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, cit., pp. 25 s.

²⁷ Cfr. A. DI MARTINO, *Voce della vittima, sguardo alla vittima (e le lenti del diritto penale)*, in *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, cit., pp. 193 s.